Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Relationi e disvorsi varii Italiani, italienisch und lateinisch - Cod. Durlach 26 bis 32

Delle cose di Francia - Cod. Durlach 30

[s.l.], [1559-1593]

Pace fatta trà il Rè Filippo, et il Rè Henrico di Francia l'Anno 1559

urn:nbn:de:bsz:31-236280

Visual Library

V.

Pace fatta trà il Rè Filippo, & il Rè Henrico di Francia l'Anno 1559.

uire solo per informatione
delli humori di quel Regno, nó
pare, che accade farla ordina-
ra, nè limitata, però sarà fatta,
come si è potuto all'imprencia

Pace fatta trà il Rè Filippo, & il Rè Henrico di Francia l'Anno 1559.

Filippo per la gratia de Dio Re di Casti-
glia, di Leon, d'Aragona, di Navarra,
di Napoli, et di Sicilia, di Maiorica, di
Sardegna, dell'Isole d'India, et Terre
ferme, del Mare Oceano; Arciduca d'
Austria, Duca di Borgogna, di Lochier,
di Brabante, di Lemburgh, di Ghel-
dria, et di Milano; Conte di Haspur-
gh, di Fiandra, di Artois, di Borgogna,
Palatino di Henalt, d'Olanda, et di
Zelanda, di Namur, di Zutfen; Prin-
cipe di Zuevaria, Marchese del santo
Imperio, Signor di Frisia, et di Sa-
lins, et di Malines, della Citta, vil-
le, et Paesi d'Utrecht, Overissel, et
di Groeninghen, et Dominatore in Asia

et Affrica. A' tutti quelli à i quali ver-
ranno le presenti littere salute.
Conciosiacosa che per effettuar il de-
siderio, che continuamente habbiamo
hauuto di uidere i nostri soggetti, et ge-
neralmente tutta la Christianità, la
quale con nostro gran despiacere è sta-
ta lungamente afflitta da guerre, in
riposo, et tranquillità, habbiamo deputa-
to per la parte nostra i nostri Carissi-
mi, fidelissimi, et amantissimi Don Fer-
nando Aluarez di Toleto Duca d'Alua,
Maggiordomo della Casa nostra, M. Gu-
glielmo di Nansau Principe d'Oranges
nostri cugini, et Cauallieri del nostro
ordine, Rui gomez di silua Conte di Me-

lito

lito nostro Somellier di corpo, M. Anto-
nio Perenoto Vescouo d'Arras, et M.
Viglio di Zuuichem Caualier, et Pre-
sidente del nostro Conseglio priuato.
Tutti del nostro Conseglio di stato
per trouarsi, communicare, et conclude-
re con quelli dell'Altissimo, Eccellen-
tissimo, et Potentissimo Principe Hen-
rico Rè di Francia, deputati dalla
sua parte, sopra la pacificatione del-
le differentie tra di noi, et il detto
Rè Christianissimo, il quale medesi-
mamente ui hà mandato il Reue-
rendissimo Cardinale di Lorena Ar-
ciuescouo, et Duca di Reims Primo
pari di Francia, Anna Duca di Mo-

mornasi medesimamente et Contestabi=
le di Francia, Iacomo d'Albon sig.r
di Santo Andrea Marchese di Fronsart,
et Marescial di Francia, M.r Jan de
Morvilar Vescovo d' Orliens Conse=
ghiero del privato Conseglio del detto
Rè Christianissimo, Claudio Laubes=
pina Cavalier signor d'Alternis, me=
desimamente suo Conseghiero, et se=
cretario di stato, et delle sue finanze
instrutti di sufficiente potere, et facultà
del medesimo effetto dopo molte com=
municationi tenute in diversi luoghi
nella presentia dell'Altissima, et po=
tentissima Principessa nostra cara
Cugina Madama Christerna Duches=

sa di Sonna, la quale per il buon zelo, et affettione, che ella porta al sollevamento de poveri popoli, et al bene della Republica Christiana hà già longo tempo travagliato di promovere la detta reconciliatione. Finalmente è piaciuto à Dio de tirare li negotij, che li detti Signori deputati alli 3 del presente Mese d'Aprile hanno concluso tra noi et il detto Rè Christianissimo, nostri figlioli, heredi, et successori, nostri Regni, paesi, et soggetti, una buona, et sicura, ferma, et stabile pace, confederatione, et perpetua alleanza, et amicitia: onde hanno dridiato, et ridotto in scrittura qualche capitulatione, et

articoli, fra li quali è expressamente trattato, et accordato, che noi, et il detto Rè Christianissimo dobbiamo ratificarli, et dare, et deliberare l'uno all'altro littere autentiche et sigillate con la intertione, et inclusione della detta capitulatione nel termine di otto giorni doppò la data di quella, come piu amplamente appare, il cui tenore seguita qui appresso d'una parola all'altra. Al nome del sig.re Dio Creatore. A' tutti quelli, che vedranno queste presente littere sia notorio, che doppò tante et si dure guerre, con le quali è piaciuto à Dio già molte volte di visitare, et castigare

i popoli

i popoli, reami, paesi, et soggetti sotto la
ditione, et obedienza delli Altissimi,
Eccellentissimi, et potentissimi Pren-
cipi Don Filippo Re delle Spagne
Cattolico, et Henrico Re di Francia
secondo di questo nome, et quelli
d'alcuni suoi amici, et confederati:
onde sono uscite le gran morti, dan-
ni, et inconuenienti del pouero popolo
da tutte le parti, attalche finalmente
sua Diuina bontà mossa dalla sua
infinita, et immensa misericordia,
sia dignato di voltar il suo occhio di
pietà sopra i suoi proprij Reami, et
toccare si inanzi i cuori di questi
Gran Principi, che per sua santa

gratia gli hà disposti di trovar medi di metter fine alle defferende, moti=ui, et occasioni della detta guerra, et quella cambiare in una buona, fi=nale, intiera, sincera, et durabile pa=ce, con ferma intentione d'impiegare il frutto di questa per ristorare i dan=ni usciti della ditta guerra, per tutti modi, et medi, che allora saranno possibili, principalmente ad augu=mentatione dell'honore del S.r Dio, accresimento del suo benedetto nome, propagatione della nostra santa fe=de, et religione, repulsione de nemi=ci della Republica Christiana, et al ben commune, et sollevamento

de lor

di lor popoli, et soggetti, et per poter per-
uenire alla detta pace, et reconciliatio-
ne, et trattare concludere, et accordar ami-
citia, hanno li detti Principi commesso
et deputato dalla parte, cioè del signor
Rè Cattolico gl'Ill.mi Principi, et signori
Don Fernando Aluares de Toleto Duca
d'Alua Maestro della casa del Rè Cat-
tolico, M. Guglielmo di Nassau Prin-
cipe d'Oranges et Ruigomez de Silua
Conte di Milito Somellier di corpo de
detto signor Rè, et M. Antonio Pere-
notto Vescouo di Aras, tutti del Conse-
glio di Stato del detto Rè Cattolico:
Et da quella del Rè Christianissimo
l'Ill.mo Principe Carlo del titolo di S.

Appollinare della santa Chiesa Romana Prete Cardinale di Lorena, Arcivescovo, et Duca di Rens Primo Pari di Francia, et Legato nato della sede Apostolica, Anna Duca di Momoransi medesimamente pari, Contestabile et gran Maestro di Francia, Jacomo di Albon Sig.re di Sant'Andrea, Marchese di Fronsant, et Marescial di Francia; Ms. Giovanni di Morvillier Vescovo d'Orliens Conseglioro del privato Conseglio del Re Christianissimo, et suo secretario di stato, et delle sue finanze tutti instrutti di potere et di facoltà che saranno inserite nel fine delle presenti; i quali nella presentia dell'Altissima et

Potentissima

Potentissima Principessa Madama Christierna Duchessa di Lorena, la quale di longo tempo si è fatigata di promouere infra loro questa reconciliatione, et presente l'Altissimo, et Potentissimo Principe Carlo Duca di Lorena suo figliolo in virtù del lor potere, così per la parte de detti signori Rè, come per quella delli sopradetti suoi figlioli, per li quali i detti Principi si sono obligati, et fatti forti, contrattando per essi et per li loro Re successori, hanno fatto, concluso et accordato li articuli, che seguono.

Primieramente, senza derogare in alcun modo alli trattati precedenti fatti

fra loro predecessori, li quali dimoreran=
no in tal forma, et vigor, che erano
per inadi le guerre cominciate fra
l'Imperator Carlo quinto, et il Rè
Christianissimo moderno nell'anno
1551, et continuate di poi trà li detti
signori Re Cattolico, et Christianissimo,
et senza alcuna alteratione di quelli,
se non in quanto per il presente trat=
tato potesse esser altramente disposto.
Si è convenuto, et accordato, che da hora
inandi fra li detti signori Re et si=
gnori suoi figlioli successori, et here=
di, loro Reami, paesi, et soggetti sarà
buona, sicura, ferma, et stabil pace,
confederatione et perpetua alleanza,

amicitia

amicitia, et s'intertenerranno come fratti,
procurando di tutto loro potere il bene,
l'honore, et reputatione l'uno dell'altro,
et non sosterranno, ni favoriranno per=
sona qual se sia l'uno à pregiuditio
dell'altro, et dimitteranno, et cessaran=
no tutte l'inimicitie, scordandosi tutte
le cose mal passate per inanzi di qua=
lunque sorte siano, le quale restaran=
no extinte, et abolite senza che giam=
mai si faccino alcuno resentimento.
Renonciando per questo trattato à tut=
te le pratiche, et intelligenze, che potes=
sero in qualunque sorte, che ciò fosse,
redundare al preiuditio l'uno dell'al=
tro con promessa di non fare da hom

inari, nè procacciare cosa per l'uno, che
possa tornare à danno dell' altro.
Et per il singular desiderio, che li det-
ti doi Principi hanno continuamente
al bene della Christianità, et di vedere,
che le cose della Religione si mantenghino
all' honor de Dio, et unione della sua
Chiesa; mossi dal medesimo Zelo, et sin-
cera volontà hanno accordato, che pro-
curaranno, et s'ingegnaranno à lor po-
tere alla convocatione, et celebratione
di un santo concilio universale tanto
necessario alla reformatione, et riduttione
di tutta la Chiesa Christiana
in una vera unione, et accordo; et
fatta, che sia la detta convocatione,

faranno

faranno che vi si trouerranno i Prelati delle loro Prouincie; et nel resto impie=garanno tutti li altri boni officij ne=cessarij à un bene tanto douuto, et ricercato alla Christianità. Et per il mezo della detta pace, et stretta ami=citia li sudditi delle due parti, quali si siano, potranno con osseruar le leggi et constitutioni di paesi, andare, venire, stare, frequentare, conuersare, et ri=tornare ne i paesi l'uno dell'altro mer=cantando, et come meglio lor parerà, cosi per mare, come per terra, et acque dolci, trattando, et insieme conuer=sando, et saranno sostenuti, et difesi co=si per mare, come per terra li sudditi

dell'un paese all'altro, come proprij sudditi, pagando li diritti accostumati in tutti quei luoghi, che per le sue Altà, et successori loro saranno imposti.

Et si sospenderanno tutte le littere di Marche, et ripresaglie, che potranno essere state date per qualunque causa se sia, et da hora inandi non se saranno più concesse da alcuno di detti Principi in preiuditio di sudditi dell'altro, se non contra li principali delinquenti, et occupatori di beni, et dechiarati complici, et questo ancora solamente in caso di manifesta denegatione di Giustitia, della quale, et cosi delle littere, di citatione, et re=

quisitione

quistione di giustitia quelli, prose=
guiranno le dette littere di Marche,
et represaglie, doueranno fare appa=
rere nella forma, et maniera, che
di ragione si recerca.

Le Città, et soggetti habitanti nelle Con=
tadi di fiandra, et Artois goderanno
medesimamente di priuilegij, fran=
chitie, et libertà, che loro saranno state
accordate per il detto Rè Christianiss.
et suoi predecessori Rè di francia: et
cosi le Città, Ville, sudditi, et habitati
del Reame di francia goderannosi=
milmente delli priuilegij, franchitie,
et libertà, che hanno nelli paesi bassi
del detto Rè Cattolico, cosi come cias=

cuno di loro hà debitamente go=
duto, et usato, et come ne godeva=
no avanti la rottura di questa guer=
ra del 1551

Et torneranno li sudditi, et servitori
d'una parte et l'altra, così Ecclesi=
astici, come secolari, non obstante
che habbino servito à parte contraria,
pacificamente à goder tutti, et cias=
cuno loro beni immobili, et entrate
perpetue, vendute et alienate, et oc=
cupate per occasione di questa guerra
senza che si possa farne querela,
nè domandare alcuna cosa delli
frutti ricevuti per le alienationi
delli detti beni immobili fino al

giorno

giorno, et data di questo presente accordo.
Ne delli debiti, che saranno stati confis=
cati inanzi il detto giorno, et si terrà
per valido, et per buono il partimento,
che n' haurà fatto, ò farà, il Prencipe
suo luogotenente, ò commesso della
giurisdittione, doue sarà fatto il suo
arresto, et non potranno giammai li
contradittori di tal debiti, ò quelli, che
hanno causa da loro esser riceuuti
ad intentare alcuna lite in qualun=
que maniera, et per qualunque attio=
attione si sia contra quelli, alli quali
li detti beni saranno stati donati, ne cō=
tra quelli, che per virtù delli detti beni
di confiscatione gli hauessero pagati

per qual si voglia causa, che i detti be=
ni potesseo essere non obstante qua=
lunque littere obligatorie, che li det=
ti contrahittori potessero havere;
le quali per l'effetto della detta
confiscatione saranno, et restaran=
no per il presente trattato cassate,
et annullate, et senza alcun rigore.
Et si farà il detto ritorno delli sud=
diti, et servitori dell'una parte, et
l'altra à loro beni immobili, come
di sopra, non obstante qualunque
donatione, concessioni, declarationi,
et confiscationi, et commissioni, et
sententie date per contumacia, et
in absenza delle parti, et quelle no

udite

udite per occasione di questa guerra
come si sia, rimettendo essi sudditi
qualunque querela, et cessando tutti
li impedimenti, et contradittioni per
il dritto, che haveranno nel tempo del-
la apertura della guerra; et s'intende
questo presente articolo in tutti i luo-
ghi, et distretti della giurisdittione delli
detti Sig.ri Ré Cattolico, et Christi-
anissimo, salvo quanto alli fuorus-
citi di Napoli, Sicilia, et del Ducato
di Milano, li quali non saranno com-
presi in questo presente trattato, et
non goderanno del beneficio di quello.
Quelli, che saranno stati provisti de
uno, ò altro de beneficij pertinenti

tare, s'aggiongerà appresso loro una per
sona non sospetta da esser eletta
per i Commessi per la pacificatione
sul fatto delli confini, delli quali
in questo presente trattato è fatta
mentione, et sarà servito il detto
commesso, che s'aggiongerà di giu
rare sopra i santi Evangeli de Dio
di bene, et realmente intendere la
detta decisione, et senza favore dell'
una, ò dell'altra delle parti.

Essendo piacciuto à Dio di chiamare
à sè la Regina Christianissima Ve
doua Madama Eleonora ultima
mente morta, et havendo lasciata
ta l'Infante di Portugallo Ma

dama

dama Maria sua unica figliola, il
detto Rè Christianissimo tratterà bene,
favorevolmente la detta Signora In=
fante, la quale goderà della detta
dote, che detta Regina haverà in Fran=
cia senza alcuna novità, sì come la
detta Dama godeva inanzi la sua mor=
te: et quanto à quello, che gli può es=
sere dovuto per conto del suo doario
per supplimento di quello fino al gior=
no della sua morte, le sarà fatta tal
ragione, che ella haurà occasione di
contentarsi. et nel resto il Rè have=
rà quella per singularmente raccom=
mandata, et in tutti gli affari, et litti,
che hà, et potesse havere in Francia

gli sarà fatta fare, et administrare buo-
na giustitia, et presta.

Et di più in favore, et contemplatione della presente pace, et per darsi li detti Signori Rè reciproco contentamento, è convenuto, et accordato, che rende-ranno l'uno all'altro, restituiranno realmente, et de fatto, cioè il Rè di Spagna à quello di Francia le Ville, et Piazze, et Castelli di San Quintino, et Castelletto, et Han, con loro appertinentie, et dependentie insieme con tutti li altri Castelli, luoghi Borghi, Forti, et Villaggi appertinenti à lui, et suoi sudditi in qualunque luogo, che siano situati, o occupati per li suoi soggetti

et

et servitori al detto di Francia, et suoi sudditi, et servitori, delli quali ne godevano inanzi l'ultima guerra, che hanno havuto dopo l'anno 1551

Et il detto Ré di Francia restituirà al detto Ré di Spagna le piazze, et Castelli di Thionvilla, Mariamburgh, Ivoc, Danvillier, et Monmedi, loro appertinentie, et dependentie, et generalmente tutti li altri Castelli, luoghi, Borghi, forti, et piazze similmente occupate per lui, et suoi sudditi, et servitori dopo il tempo di sopradetto, senza ricercarsi niente nè da una parte, nè dall'altra. Dovendo per li detti Signori Ré, et loro soggetti ritornare respettivamente in la

pacifica possessione delle dette cose occupate, et godere de tutti li dritti, che godeuano inanzi le dette guerre. Et niente dimeno potrà ciascuno delli detti Principi far leuare delle dette piazze, che renderanno l'arteglianía, poluere, palle, armi, viueri, et altre monitioni, che si trouerano nelle dette piazze al tempo della detta restitutione, laquale si farà nel termine, che elle sono al presente, senza disfar niente della fortificatione, ne in alcun modo indebolirle inqualunque modo si sia il tutto di buona fede, et come appartiene á Principi d'honore.

Et perche all'hora, che la Villa, et Città

di Termanna fu presa al detto signor
Ré di Francia, ella fu rasata, et roui-
nata, di modo, che non sarria possibile
al detto signore Ré di spagna de re-
stituirla nella stato, che ella staua,
é stato conuenuto, et accordato per
li detti signori deputati, che il luogo,
et territorio doue era posta la detta
Villa, insieme congiello, che ne dipen-
de, et d'onde il detto signor Ré di Fran-
cia n'era in possessione inanzi al co-
minciamento della guerra, sarà rimes-
sa, et restituita in sua obedienza per
goderne, et disporne per lui, suoi he-
redi, et successori, et quelli, che n'ha-
ueranno causa sempremai, et perpetuam

si come soleua fare inanzi le dette ul-
time guerre, et nondimeno sarà in po-
tere del detto signor Rè Christianiss.
attesa la detta demolitione far roui-
nare et smantellare la fortificatione,
clausura, et muraglia della terra Di-
noij prima, che segua la restitutione,
la qual terra il detto signor Rè Cat-
tolico non potrà tornare à fortificare,
si come all'incontro non potrà esso
signor Christianissimo fare alcun
forte appresso la detta Termeuana.
Et perche stando la detta Città, et Chie-
sa di Termeuanna, così come è detto,
del tutto rouinata et smantellata,
il seruitio di Dio non può essere cele-

brato

brato, come se gli appertiene. Medesima-
mente perche già longo tempo si è pro-
curata la divisione trà il Vescovo,
Capitolo, et diocese di Vermandois, è
stato convenuto, et accordato trà li de-
putati delli detti Signori doi Principi
in virtù de loro poteri, che saranno de-
putati per il primo del mese di Giu-
gno prossimo per ciascuna delle parti
doi Commissarij conosenti, li quali con
l'intervento di quello, che sarà deputa-
to dall' Arcivescovo di Rens, luogo
più opportuno, et più comodo à q.sto
effetto, et là s'accordaranno del mo-
do, che doveranno tenere per fare
uno equale repartimento et divisi-

ove di tutta l'entrata della mensa
tanto Episcopale, quanto Capitulare et
generalmente di tutti i beni, et entra-
te appertinenti al Vescovo, Capitolo, et
Chiesa della detta Terrauanna siano
poste dove si ricogliano, et cosi delle di-
gnità, et offitij, prebende, et altri be-
nefitij delli dritti, cosi de collatione,
come altri, et di tutta la Diocese, per
attribuirne la metà al Vescovato, che
si eregerà nel paese del Rè Christia-
nissimo, sia à Bologna ò in altra par-
te, dove meglio gli parerà, et l'altra
metà al Vescovato, che si erigerà à
Santo Omer, ò altre Terre, et paese
del Rè Cattolico, dove bene gli parerà,

et cosi

et cosi portaranno li uni, et li altri la metà delli carichi seguendo la divisione che farranno li detti Commissarij, et supplicaranno li detti Signori Rè al Papa, et gli faranno commune instanza d'approuare la detta divisione, et di fare la erettione delli detti doi Vescouati in luogo d'uno per il seruitio de Dio, et più gran beneficio delle Diocese.

Item se renderà la Villa di Comine à à Mons.r di Liege con sue appartinentie et dependentie, et forze, et generalmente tutto quello, che al presente è occupato per il detto Rè Christianissimo, et per le genti, che tengono la sua parte di

quello, che inanzi questa guerra pos:
possedeva il Vescovo, Capitolo, et Chie:
sa, et paese di Liege, et spetialmente
il Castello di Boglion sedda risarcirsi
mente pienamente, et di buona fe:
de nel termine, che si trovava senza
rovinar cosa alcuna, lasciandovi
l'arteglierie trovate al tempo dell'
ultima occupatione, quelle cioè
che si trovano ancora al presente, re:
tirando però tutta l'altra, sebene
gli pareva, che dopò l'occupatione
vi è stata messa insieme con le pol:
veri, monitioni, et viveri, et ciò sen:
za pregiuditio del dritto, che il detto
signor di Sedan, et quelli della

casa

casa della Marchia cui potessero pre-
tendere, Anzi facendosi la detta re-
stitutione, saranno loro riseruate le
loro attioni, et al detto Vescouato, et
Capitolo saranno riseruate le loro
eccettioni, per potersene seruire per
uia di giustitia respettiuamente
li uni et li altri, et non altrimente,
Et per terminare più breuemen-
te le differenze che sono tra il det-
to Vescouo, Capitolo, et Communità
di Liege, et d'altri per il detto Signor
di Sedan si eleggeranno doi arbitri,
l'uno per il detto Vescouo, Capitolo,
et Communità di Liege, et l'altro
per li detti Signori di Sedan da essere

nominati per le parti nello spatio di
doi mesi per trovarsi nella Citta
di Cambrai il primo di settembre,
dove sommariamente, et de piano
il più tosto che si potrà, termineranno
le dette differenze, et tutte le altre,
che li detti Signori di Sedan hanno,
et potessero havere contra il Corpo, et
communità della detta Città. Et per=
che Madama la Contessa di Bricane,
et suoi coheredi pretendono molte co=
se all' incontro della detta Commu=
nità di Liege, è stato medesimamente
accordato, che li medesimi deputati
haveranno potere, et carico d'ac=
cordare, et terminare anco le differenze

trà di loro:

Hedino, et il Balliage insieme con tut-
te le sue appartinentie, et depen-
dentie restarà al detto signor Ré
Cattolico intieramente nella mede-
sima forma, et maniera, che i suoi
predecessori il possedevano inanzi,
che fosse occupato per il quondam
Ré Francesco, senza alcuna contra-
dittione, et non potrà il detto Ré
Christianissimo, suoi heredi, et succes-
sori, et quelli che hanno causa que-
stare alcuna cosa:
Et per meglio levare l'occasioni di tut-
te le guerre per occasion d'Abba-
tia, et di Monasterio di San Gioanni

del Monte, li Principi potranno eleg-
gere quattro persone arbitre sopra
il processo per essi formato, et pren-
der un sopra arbitro in caso de discor-
dia, et terminare ogni cosa, che le par-
ti potessero pretendere contra det-
ta Abbatia, et durante la discussione
del detto processo, colui, che è nomi-
nato per il Rè Christianissimo go-
derà dei beni posti in Francia, et
quello, che è nominato per il Rè
Cattolico, goderà di i beni posti ne
i suoi paesi; et mediante questo
sarà levata mano per il detto Rè
Christianissimo delli beni appartenenti
all'Abbatie di San Benedetto d'

Arras, San Bertino, et Arroage tolti per represalia, li quali saranno tornati dal giorno della publicati: one di questa presente pace.

Et per rispetto delle cose, che dopo il trat: tato di Crepi inanzi la guerra si pre: tendeuano esser state fatte da una banda, et l'altra á preiuditio l'uno dell'altro, et contra li accordi, et di più le differenze che sono state qui dauanti messe trà li detti Signori Principi, tanto sopra i Confini, come altre, le quali inanzi la rottura del: la guerra sono state terminate per questo presente trattato se remetteran: no tutti alla decisione delli Ministri

che si congiungeranno da parte, con
potere sufficiente per communicare,
et terminare in questo luogo di Cam-
bresi il primo giorno di settembre
prossimo, tuttavolta bene inteso, che
fra tanto, che si terminaranno le dette
differenze da una parte et dall'altra,
tutte le altre cose non terminate restar-
ranno nell'istesso essere, che erano
inanzi la rottura della guerra l'anno
1551, et saranno castigati severam.te
quelli, che da una, ò l'altra parte
faranno alcuna novità.
La signora di Buttavilla rihaverà
il Contado di San Polo dal detto
signor Rè Cattolico, per goderlo,

et possederlo

et possederlo, come l'hanno goduto, et posseduto inanzi la guerra li suoi predecessori, et specialmente come ne godevano inanzi il cambio fatto del detto Contado di San Polo con quello di Monfort nell'anno 1536 et non obstante tutto quello, che dopoi potesse essere avvenuto al contrario. Et in quanto al dritto di ripresa, ch'l detto signor Rè Christianissimo pretende appartenerslé, l'attioni sue gli restaranno debitamente riservate, si come al d.o signor Rè Cattolico le sue per servirsene ciascuno per il sostentamento di quello, che è da loro pretendato respettivamente, et per la cognitione

di ciò saranno deputati dentro di sei
mesi doi Commessi da ciascuna parte
delli detti doi Principi, alli quali li det=
ti Principi si sottometteranno per in=
tendere cioche dalla parte dell'uno,
et dell'altro si vederà proponere, et
pretendere con li fondamenti, et
allegationi delle parti per formare
et terminare, se potranno, se non che
dentro d'un'anno dopò formato il
processo li detti signori Principi s'
accordaranno d'un sopra Arbitro, che
si elegerà nella maniera, fra li
deputati è stato accordato, cioè, che
siano nominati da ciascuno d'essi
Principi dieci, ò dodeci altri Principi,

o' potenti

ó Potentati, che non siano loro soggetti,
et nesso evidentemente sospetti all'
altro, per eleggerne uno di questi, nelli
quali si ricontraranno nel far q̃sta
nominatione, la quale si farà tan=
te volte, che finalmente s'incontra=
ranno sopra qualche personaggio
nominato dalle due parti. Il qual
sopra arbitro habbia sopra tutto aut=
torità insieme con li sopradetti co'l
numero delle voci, di decidere, et ter=
minare, et pendente il processo le parti
restaranno nei loro diritti, et nella
medesima possessione, nella quale
sono stati dopò l'ultimo trattato
fino alla rottura della guerra nel.

issi senza niente innovare dall'u-
na banda, ne dall'altra. Bene inteso,
et dechiarato ch'l detto signor Re Cat-
tolico non si potrá servire inanzi la
detta Commissione della ripresa, che
la detta signora di Vaudemont farà
in virtù di questo presente articolo,
ne il Re Christianissimo d'alcun al-
tro, che la detta signora gli potesse
haver fatto, et sará tenuto in pendente
la detta signora, facendo la ripresa
sopradetta quanto al paese emenda
di dritti, signorie, et di Vbbeni finche
si veda dopó terminate le differenze
se le saranno douute ó non.
Il detto Ré di Spagna rientrará nel go-

dimando

dimento, et possessione del Contado di
Cales per goderne lui, et suoi suc-
cessori pianamente, et pacificamente,
tenendolo però sotto la sopranità
del detto Signor Rè di Francia.
Et perche vi sono alcune Terre intra
la Contea di Borgogna, et le terre
al presente possedute dal detto Rè
Christianissimo, che per non ricono-
scere l'una parte, ò l'altra, sono ca-
usa, et occasione di gran mali, tanto
per il refugio, che prendono i Malfattori,
quanto per altre ragioni, è stato
conuenuto, et accordato, che dalla
parte delli detti Signori Rè Catto-
lico, et Christianissimo, si deputarãno

Commessi, li quali troccandosi sopra li luoghi, et visitando quelli faranno di commune consenso dopó udite le parti, che possano haver interesse, uno equal repartimento delle dette terre, per applicarne la mettá delle piú vicine al Contado di Borgogna, sotto l'obedienza del detto Ré Catt.co nel suo Contado di Borgogna et dell'altra mettá di quella prossima, e piú approposito sotto l'obedienza del detto signor Ré Christianissimo, tuttavolta senza determinare altra cosa, se non dopó haver inteso l'intentione delli detti Principi, et quello, che da loro sará ordinato.

li quali

li quali commessi confirmano simil-
mente sopra quello, che quelli dalla
parte di Borgogna pretendono di vo-
ler godere dell'essentione di gabel-
la, impositioni, focaggi, che si leva-
no nella Duchea di Borgogna, se-
condo che godono quelli della Duchea
che non pagano niente à quelli della
Contea, senza similmente ordinare,
nè decidere alcuna cosa, se non per
commandamento delli detti Sig.ri Rè.
Et se restituirà al Duca di Mantoua
intieramente il Marchesato di Mon-
ferrato senza risseruare, ò ritenersi
niente di quello, che li detti Sig.ri Rè
Cattolico, et Christianissimo, ò altri

tia della lor parte al presente ne
occupano, restando nel suo intiero
al Duca il dritto, et attione, che egli
hà in quello con sue appertinentie,
et dependentie, tutta volta senza pre-
giuditio delle eccettioni, et attioni ch'
altri vi potessero hauere, le quali per
chi si sia, non potranno per altra uia
proseguirsi, che per uia della giustitia,
et della ragione, et non per la forza.
Retirando però li detti dui Ré l'
arteglieria, uiueri, et monitioni, che
saranno nelle dette piazze, altre
che quelle, che si trouarranno apper-
tenere al detto signor Marchese di
Monferrato, et potranno simplemente

si dicà

li detti Signori Rè, se bene loro parrà,
rouinare, et abbattere le fortificationi,
che vi sono state fatte, promettendo
li detti Signori Rè, et ciascun di loro
rispettiuamente che nell' auuenire
non metteranno nel detto paese di
Monferrato alcune genti da guerra,
nè s'aiutaranno delle piazze, nè mo-
lestaranno, nè trauagliaranno li sud-
diti nel detto paese, anzi gli lasciaran-
no viuere pacificamente senza intra-
prendere, ò intentare alcuna cosa so-
pra di quello in qualunque manie-
ra si sia. Et d'auantaggio affine,
che li sudditi del detto Monferrato, et
spetiale li habitanti della Città di

Casale non possino esser molestati, nè travaghati per hauer seguitato l'una parte, ò l'altra, et obedito à quello che à loro è stato commandato durante il tempo, che sono stati sotto la possanza dell'uno, ò dell'altro delli detti signori Re, è stato accordato che la detta Madama facendosi la restitutione rimetteranno, et perdoneranno per espressa dechiaratione, et sacramento à tutti li sudditi, et habitanti del detto Marchesato di Monferrato, et nominatamente à gli della detta Città di Casale, ogni disobedienza, offesa et contrauentione, che la detta Madama Marchesa et

signori

signor Duca di Mantoua potessero pre=
tendere all'incontro di essi per hauer
obedito, et seguitato le dette due Ma=
està, respettiuamente loro luogote=
nenti, et officiali, senza che per questo
si possa perseguitarli, pungere, mo=
lestare, et trauagliare in qualunque
modo si sia, et mettere loro imputare
così al presente, come nell'auuenire,
anzi gli lasciaranno viuere in pace,
et in riposo, et godere dei loro beni
senza impedimento alcuno; et di
quanto è sopradetto, daranno lor lit=
tere patente in bona, et valida forma,
et senza, che si possa domandar loro
cosa alcuna delli dritti, entrate, debiti,

conti, rendite, et altre retributioni,
delle quali restassero debitori verso
il detto Duca fine al giorno del pre-
sente accordo, che ne restaranno
cheti, discarichi, et assoluti.

Similmente si dipartirà il detto Rè
Christianissimo della terra di Va-
lenza, che è del Ducato di Milano,
la quale sarà rimessa in mano del
detto signore Rè Cattolico nel termi-
ne, che essa si trova senza disfarli
cosa alcuna, il tutto di buona fede.

Retirando il detto signor Rè Chri-
stianissimo con commodità l'arte-
gliaria, le monitioni, et viveri, et
il medesimo farà di tutto quello,

che

che inanzi la publicatione di questo presente trattato potesse hauere occupato sopra i paesi posseduti per sua Maestà Cattolica, come si farà all'incontro dalla parte di esso Rè Cattolico di tutto quello, che potesse hauere occupato fino al giorno della presente publicatione in tutti li altri stati, et dominij del detto Sig.r Rè Christianissimo.

Il detto signor Rè Christianissimo riceuerà à fauore di questa presente pace, et per maggior riposo della Christianità, li Genouesi in sua buona gratia, et amicitia, scordandosi tutte le cause di resentimento, che

potesse havere all'incontro di loro,
et in questa confederatione loro ren=
derà tutte le Piazze, et Terre, che
al presente tiene nell'Isola di Cor=
sica, et sono per lui state occupate,
tenute et fortificate dopò l'ultima
guerra, nell'essere, et stato, che elle
sono al presente, senza disfar cosa
alcuna; retirando con commodità
le genti da guerra, monitioni et vet=
tovaglie, che egli hà in dette piazze.
Bene inteso, che da hora inanzi li
detti Genovesi terranno il rispetto,
che devono al detto signor Re Christi=
anissimo, vivendo con buona amici=
tia, cosi con sua Maestà, come con

li suoi

li suoi sudditi, et potranno rispetti-
uamente tanto quelli d'esso Rè quã-
to loro, trattar, praticar, conversar
liberamente, et mercatantar li uni
con li altri, non però à mano forte, nè
per uia d'armi, che possa donare om-
bra di sospettione nei porti, et paesi
dell'uni, ò dell'altri, nelli quali
saranno trattati fauorabilmente
nella forma, et maniera delli proprij
loro sudditi. Con obligo similmente,
che li detti Genouesi non possino
direttamente, nè indirettamente usa-
re risentimento alcuno all'incontro
delli detti loro sudditi, ò siano della
detta Isola di Corsica, ò d'altra parte

per occasione del servitio, che come si
sia, possino haver fatto al detto Rè
Christianissimo, et à quelli della sua
banda in questa presente guerra,
ò per haver seguitato la sua parte,
anzi ne restaranno assoluti, et quieti,
et goderanno pacificamente di tutti,
et ciascuni lor beni, senza, che per
uia di giustitia, ò altramente se gli
possa domandare alcuna cosa, nè
in alcun modo inquietare, et saran=
no tenuti li detti Genovesi, se vo=
gliono goder del beneficio, et dispo=
sitione disposto in lor favore di dare
per questo accordo ratificatione, che
conuenga con espressa obligatione

d'osserua

d'osservare inviolabilmente il contenu-
to di esso.

È stato concluso et accordato similmente
per il detto trattato, ch'il detto signore
Re Christianissimo retirarà tutte le
genti da guerra di qualunque esse
siano che egli hà dentro la terra
di Montalcino, et altre piazze del
paese del Sanese, et di Toscana, et
si dipartirà, et desisterà de tutti i
dritti, che egli può pretendere nelle
dette terre, et paesi di qualsivoglia
maniera si sia, retirando con commo-
dità l'arteglieria, arme, viveri, et
tutte le altre monitioni, che vi sono.

È stato medesimamente convenuto

è stato medesimamente convenuto, et
accordato, che tutti i Gentil'huomini
Sanesi, et altri sudditi di detto Stato,
che si determinaranno di sottomettersi
al Magistrato stabilito dal governo
della Republica de Siena, vi saranno
riceuuti, et loro sarà perdonato tutto
quello si potesse pretendere contra di
loro, per esser retirati nel detto Mon-
talcino, ò in altro luogo, senza che
per questa occasione, nè per hauer
prese l'armi in questa presente guerra
contra chi si sia, possino esser trava-
gliati, nè dannificati in corpo et in be-
ni, nè altramente in qualunque mo-
do; et se per questo conto fossero stati

presi

presi, et levati dei lor beni, gli saranno
renduti, et restituiti per goderne pia=
namente, et pacificamente: et per adim=
pimento, et sicurtà di quanto è sopra
detto, il Duca di Fiorenza farà tene=
re, ratificare, et osservare il contenuto
dentro il detto spatio di tempo, et ne
darà sue littere, patenti in bona, et
valida forma. Similmente sarà per=
donato à tutti quelli, che in Toscana
haveranno in questa guerra seguita=
to la parte del quondam Imperatore
padre del detto Rè Cattolico, ò le sue
del detto Duca di Fiorenza, et saranno
rimessi in tutti li beni, delli quali fos=
sero stati levati durante questa

guerra, et per occasione di questa il trat=
to di buona fede. Nè saranno per questa
causa inquietati in corpo, nè in beni in
qual si voglia modo. Et per maggior
confirmatione di questa pace, et prau=
dere l'amicitia, unione, et confedera=
tione più ferma, et indissolubili li
sopradetti deputati in virtù dei loro
poteri, al nome dei i detti Principi,
obligandosi quelli per la parte del
Rè Christianissimo, per nome di Ma=
dama Elisabetta figliola Maggiore
del detto signore Rè Christianissimo,
hanno trattato, et accordato Matrimo.
da dover esser fatto per procuratore,
et parole di presenti incontinente, et

il più

il più tosto, che fare si potrà insra il d.º Re Cattolico, et la detta Madama Elisabetta nella forma debita, con le constitutioni, et ordini della santa Madre Chiesa.

Et sarà la detta Madama condotta, et resa alle spese del detto Re Christianissimo, accompagnata, et trattata, come si conviene à signora di tal qualità, et altanto, ch'ella prende fino alle frontiere delli Reami di di Spagna del detto signor Re Cattolico ò quelli delli paesi bassi à elettione del d.º signor Cattolico, il quale la farrà ricevere nell'uno, ò nell'altro luogo delli detti suoi paesi honore=

uolmente, et la trattarà come si conuie=
ne alle dette sue qualità, et si appar=
tiene à signori de si alta casa, et
parentado, et hauerà la detta Sig.ra
di dote 400 m scudi del sole per ue=
ri i diritti paterni, la qual somma sarà
pagata, à chi il detto signore Re Catt.co
deputarà, per riceuerla, il terzo cioè
nel tempo della consumation del Matri=
monio, l'altro terzo 6 mesi appresso.
di maniera, che'l pagamento intiero
della detta somma delli 400 m scudi
si farà di dentro 18 mesi alli termi=
ni, et portioni quì di sopra specifica=
ti: et questo nella terra d'Anuersa
contato delli detti denari scudi del

sole

sole al predo di 80 grossi di moneta
di Fiandra et sarà della detta dote as-
signatione alla medesima misura che
sarà stata riceuuta, bene, et conue-
nientemente sopra beni et sufficienti
consignamenti à ragioneuole conten-
tamento, et satisfattione dei Ministri
di detto Signor Rè Christianissimo
signati à questo effetto potranno
esser deputati; intendendo, che la det-
ta assignatione si farà inanzi, siche
la detta Signora restarà contenta
dell'Hippotheca sopra le terre, et piazze
per sicurezza de suoi danari in detta
etattione della detta Madama.
Et non porrà la detta Madama Chi-

sabetta pretendere, ò querelare, nè do-
mandare alcuna cosa dei beni here-
ditarij, et soccessione del detto signor
Rè Christianissimo suo padre, nè della
Regina sua Madre, alla quale da
hora in dietro rinuntia espressa-
mente, et il giorno dopò la sollenni-
tà del detto Matrimonio, si farà
bona, et ualida renonciatione, et
quietanza à profitto del detto Rè
Christianissimo, et delli suoi, et per
poter far questo, sarà sufficienteme,
et espressamente stabilito, et authori-
zato per il detto signor Rè Cattolico
suo futuro sposo, et marito; riser-
uando tuttauolta alla detta Ma-

dama

dama Elisabetta le cadente et succes-
sioni Collaterali.

Et haueri di Gioie la detta Madama
Elisabetta dal detto signor Ré nell'auue-
nire suo futuro sposo fino alla sum-
ma di $\overset{m}{50}$ scudi, che pigliaranno na-
tura di heredità, come similmente
faranno le altre baghe, et gioielli, ch'
ella portará; le quali le saranno date
per essa, suoi heredi, et successori, et
quelli, che n'haueranno causa.

Et si darà per il detto signor Ré Cat-
tolico alla detta Madama intertení-
mento tale, che s'appertiene à figliola
de si gran Re, et quello debitamente
sopra dette terre, et piazze; onde

ella goderà per se, et per li provisti da lei de tutti li offitij, et beneffitij, provisti però, che siano à naturali del paese, et conforme all'ordinanze, et constitutioni di quello.

Et in luogo del Doario, che s'è costumato d'usare nei Reami di Spagna, ella haverà per Arres, cioè contradote secondo l'uso, et maniera del paese del detto signor Rè Cattolico suo futuro sposo cento trenta tre millia, trecento trentatre, et un terzo di scudo, che viviene al terzo della summa, stimandosi ciascun scudo della detta contradote come di sopra, et aguagliandosi à quelli della sua dote.

la qual contradote dopò sciolto il Matrimonio mio sopravivendo essa Madama sorgirà natura d'heredità per ella, et per li suoi nel detto caso, che ella sopraviva, et all'hora ne potrà disponere in vita sua, ò per ultima volontà, seguendo l'usanza, et costume del paese di Spag.ᵃ, et gli sarà da hora inanzi assignata la detta somma di contradote, venendo il detto caso, nella medesima maniera, che di sopra è stato detto della detta sua dote.

Et potrà la detta Madama Elisabetta, avvenendo il caso di dissolutione di Matrim.ᵒ et procedendo dal detto Signor Rè Cattolico, partire, et retirarsi liberamente, et francamente delli Reami, et paesi del detto

Signor Re Cattolico suo futuro marito,
tutta, et qualunque volta, nei Regni
di Francia, et Paesi del detto Signor
Rè Christianissimo, con far condurre,
et portar seco, et ciascun suoi beni,
gioie et ornamenti, argenti, et altri mo=
bili di qualunque sorte, senza, che per
alcuna occasione quale, che si sia che
potesse intravenire, sia fatto, ò mos=
so direttamente ò indirettamente al=
cuna contradittione, ò impedimento
alla sua partita, nè nella consigna=
tione della sopradetta contradote, et as=
signamento di danari del suo Matrimo.
et à questo fine sarà data inanzi la
sollennità del detto Matrimonio per

il detto signor Rè Cattolico assicurandola,
sigillata da sua Maestà per commissione,
et obligatione di poter esser sforzato per
arresto, et sentenza, et per ritentione delli
Regnicoli del detto signor Rè Cattolico di
qualunque stato, et qualità che fossero,
et per l'essecutione di quanto è sopra=
scritto, saranno espedite dalla parte
del detto signor Re Cattolico tutte le
littere, et dispacij, che saranno necessarij.
Item, percioche la più gran parte delle
guerre, che hanno hauuto nel corso de mol=
ti anni in qua, sono processe à causa
delli dritti, et attioni, che la detta Chri=
stianissima Maestà mantiene hauer
sopra il paese di Sauoia, Bressa, Pie=

monte, et altri, che teneuano li Duchi
di Sauoia. Dapoi, che l'Eccellentissimo
Emanuel Filiberto di Sauoia gli hà
fatto intendere, et mostrare la buona
intentione, che egli hà di farghi ingto-
ne, come suo humilissimo parente, et
riconoscerlo in tutto l'honore, seruitio,
et osseruantia de amicitia, che gli sarà
possibile, perche nell'auuenire resti più
contenta di lui, et delle sue attioni, che
non gli hà dato modo, nè permesso il
tempo, et l'occasioni passate, supplican-
dola di voler (acciochè più sicuramēte
resti stabilita questa reconciliatione,
parentela, et amicitia, che egli cerca, et
dessidera da sua Maestà) contētarsi,

et hauer

et hauer caro, ch'l Matrimonio dell'
Eccellentissima Principessa Madama
Margherita di francia sua unica so=
rella Duchessa di Berri, et di lui se
possa fare con l'honore d'una tal Prin=
cipessa, dessiderando singolarmente
tanto per la propinquità del sangue,
donde ella tocca à sua Maestà, quanto
per le degne, et rare sue virtu, la detta
Maestà Christianissima, come Principe
d'honore, et che propone il bene, et ripo=
so de tutta la Christianità, si come l'hà
dimostrato in tutte l'altre cose, hà rice=
euto gran piacere, et accetta il buon uo=
lere, et douere, nel qual il detto signor
di Sauoia si sforza di mettersi dessi=

derando dal canto suo del detto Matrimo.
gratificarlo, et di tutte le altre cose, che
potessero seruire à fortificare questa
reconciliatione per la sicurezza, che sua
Maestà hà, così dell'honore, et buon
trattamento, che riceuerà detta Madama
sua sorella, la quale ama, et tiene cara
come sua propria figliola, come per la
satisfattione, contento, et perfetta ami-
citia con sua Maestà per queste cause
volendo riconoscere come parente, et del
suo sangue. Et per corroborar di bene
in meglio, et confirmare questa pace,
hanno li detti Signori deputati in
virtù delle lor facultà, et poteri con-
uenuto, et accordato, ch'l detto Signor

di Sauoia

di Savoia haverà per moglie Madama
Margherita, alla quale sua Maestà
Christianissima per suo intratenimento
lasciarà godere, durante sua vita, del
detto Ducato di Berri, et altre terre, et
entrate, delle quali ella gode al pre-
sente, et d'avantaggio gli concederà
in dote per tutti suoi dritti paterni,
et materni, che gli possono appartene-
re, et sono caduti, alli quali ella con
questo modo renonciarà la somma di
trecentomila scudi, cioè centomila d'oro
dal sole contanti il giorno della con-
sumatione del Matrimonio, altri cento-
mila un'anno dopò la detta consuma-
tione del Matrimonio, et li altri 100^{m}

scudi sei mesi doppo il detto anno finito.

Riceuendosi, la qual somma, ò parte

d'essa per il detto Signor di Sauoia,

sarà tenuto fargli assignamento buo=

no, et conueniēte sopra la Duchea di Sauoia,

Piaggi et datij di Susa, et gabelle di

Villa di Vercelli, d'onde la detta

Signora, suoi heredi, et successori,

et chi haueranno causa da lei, saranno,

et restaranno godditori, et possessori

fino all'integra restitutione della

detta somma, et di quello che ne sarà

stato riceuuto. Et auuenendo, ch'il detto

Signor di Sauoia manchi di questa vi=

ta prima, che la detta Signora, ella

haurà per suo Doario la somma di 300

lire

lire di tornesi, la quale è, et sarà assi-
gnata sopra il paese di Bressa, Branges,
et Venoan, et altri del detto signor
di Savoia, delli quali ella goderà so-
lamente durante sua vita insieme con
la provisione d'officij, et beneficij del-
li detti luoghi; et haverà per sua
residentia, et habitatione il Palazzo
del Borgo in Bressa, ò di Pondent à
sua eletta, et optione il tutto con le
cause, et conditioni, che saranno poste
nel Contratto di Matrimonio, che si di-
stenderà.

Sarà il detto Matrimonio solennizato in
faccia della santa Chiesa, et consu-
mato trà di loro dentro doi mesi pros-

simi uenturi, et à questo fine se otti:
nerà la dispenza da Nostro Signor,
et all'hora sarà data, et lasciata al
detto Signor di Savoia per li suoi
heredi, et successori, et chi haverà ca:
usa, l'intiera, et piena possessione, tan:
to del Ducato di Savoia, paese di Bro:
sa, Branges, Mariana, Tarentase, et
Vicaria di Vercelli, quanto del Prin:
cipato di Piemonte, Contado d'Aste,
Marchesato di Sesina, Contado di Cornal,
delle terre di Sangal di Gattiere, tor:
re della Contea de Nizza di Dabal,
ch'il detto Re Christianissimo, et altri
quali si siano di suoi servitori, et
soggetti tiene, et possede, et di tutto

quello

quello ch'l quondam Duca Carlo suo
Padre teneva, quando fu cacciato del
suo paese, viuente il quondam Rè
Francesco, eccettuate le terre, et Piazze
di Turino, Chieri, Pinerolo, Chiuas, et
Villanoua d'Aste, suoi Confini, et ter=
ritorij, mandamenti, et giurisditioni, et
altre pertinentie delle dette Piazze di Tu=
rino, Villanoua d'Aste, et Chiuas, si
come s'intendono, et comportano, et
cosi di quelle di Pinerolo, et Chieri di
suoi Confini, Territorij, mandamenti,
et iurisdittioni, tanto, et cosi auanti,
ch'l detto Signor Re Christianissimo
conoscerà esser necessario per il nutrim.to
et monitioni de tutte le dette Piazze

compresi li criteri, che si tireranno delle sopradette Diade, et li sopraditti territorij: il tutto di buona fede. Restando all'arbitrio, et buon piacere del detto Rè Christianissimo di tenere li Confini, territorij, mandamenti, iurisdittioni, delle dette Diade, et loro appertinenze, sicome è sopradetto, fino, che siano finite, et terminate le differenze sopra li diritti, che sua Maestà pretende contra il detto signor di Savoia: la qual cosa li detti signori si obligano di far dentro lo spatio di tre anni per il più tardo senz'altra prolungatione, nè ritardamento: Et terminate le dette differenze, et caduto

il detto

il detto tempo di tre anni, la detta
Christianissima Maestà lasciarà la
possessione libera al detto Signor di
Savoia per goderne così, come delle
altre sue terre. Proveduto tuttavolta,
che non vi sia alcun ritardamento,
che proceda dal detto Signor di Sa-
voia, sicome il Re Christianissimo
promette di non ni fare dal suo canto
sotto pena di cascar delle sue pre-
tensioni, et possessioni: non inten-
dendo però per questo presente ar-
ticolo pregiudicare in alcun modo
alli diritti, et ragioni del detto Signor
di Savoia. le qual differenze si finiranno
secondo i concordati, si è stato accosta-

mato, quando si sarà offerte alcune dif-
ferenze tra quelli della Casa di Francia
et quella di Savoia. et dove non po-
tranno esser terminate per il detto modo,
lo, saranno per lo spatio di sei mesi
dopo la consumatione del Matrimo-
nio, detti, et deputati Arbitri, di com-
mune accordo, et consentimento per
procedere il più presto, che si potrà
alla determinatione delle dette dif-
ferenze.

Et non di meno sarà in potere del
detto signor Re Christianissimo con-
cedendo il detto signor di Savoia la
possessione del detto paese far rovina-
re, et abbattere tutte le fortificationi fatte

nel detto

nel detto paese tanto per lui, che per
il Ré suo Padre bona memoria, et di
retirar l'arteglieria, vitueri, et altre
monitioni, che vi saranno per farne
quello, che gli parerà bene.
Item è insieme accordato, et tratta-
to, che tutti quelli, che sono stati pro-
visti per morte, ó resignatione, ó in
alcun modo legitimamente delli bene-
ficij del detto paese, mentre che li detti
signori Ré Christianissimi, Padre, et
figliuolo gli hanno rimessi et posse-
duti, restaranno nel dritto, et possessi-
one di quelli, che ne godevanno, si
tanno al presente senza esserne in al-
cun modo inquietati, impacciati, et mo-

le stati in qual si voglia maniera, che
sia per il detto signor di Savoia, sue
genti, et offitiali, et quanto à quelli
che per detti signori Re sono stati
provisti d'offitij del detto paese,
durante il detto tempo, il detto sig.r
Duca di Savoia gli haverà per bene,
et favorevolmente raccommandati
secondo i lorò meriti.

Similmente, che tutti i processi, giu
ditij, et arresti dati per le Corti su-
preme di parlamenti delli detti pa-
esi, gran Conseglio, et altri giudici di
sua Maestà Christianissima per rag.ó
delle differenze, et processi proseguiti
tanto per li sudditi delli detti paesi

di Piem

di Piemonte, Sauoia, quanto altri, du=
rante il tempo, che sono stati sotto l'
obedienza del detto Re Christianis=
simo suo Padre, haueranno luogo,
et sortiranno piano, et intero loro ef=
fetto, et gli fariano se il detto Signor
Re restasse Signore, et possessore del
detto paese, et li detti giuditij, et
arresti non potranno esser' reuocati
in dubbio, nè annullati, nè l'essecu=
tione di quelli altramente tarda=
ta, ò impedita: Ben sarà in arbi=
trio delle parti prouedersi de remi=
sione del dritto delle leggi, et or=
dinanze, restando non dimeno li giu=
ditij in questo modo nella lor forma,

et virtù.

Item per ovviare à tutte l'occasioni di disturbo, che puotessero alterar la buona volontà de ditti Principi l'uno inverso l'altro, et far cessare tutte le querele, è convenuto, et accordato, che'l detto Signor di Savoia giurerà, et prometterà di rimettere, scordarsi, et perdonare tutto l'odio, et rancore, che egli potesse havere ricevuto, et offesa, che potesse portar ??? contra li suoi sudditi, ò altri habitatori del detto paese et ciascuno d'essi di qualunque stato, qualità, ò conditione, che siano per haver seguitato, et obedito li detti signori Rè Christia-

missimo

missimo, et loro luogotenenti, Governatori, et officiali durante il tempo, che hanno posseduto il detto paese, et che per raggione di ciò non gli molestarà, nè gli farrà persequitare, inquietare, molestare, nè travagliare in lor persone, nè beni direttamente nè indirettamente in qualunque sorte, ò maniera si sia, anzi gli lasciarà, et permetterà viuere con le loro famiglie in ogni riposo, con libertà di godere i lor beni pacificamente, et senza alcuno impedimento, nè risproccio; et di ciò concederà sue littere, patenti, in bona, et valida forma, et il simile farà il detto signor Rè Christianissimo

reciprocamente per rispetto di quelli, che han servito, et seguitato il detto signor di Sauoia, et la buona me=moria del Duca suo Padre, che siano però altri, che sudditi naturali di Sua Maestà Christianissima, li quali restaranno esclusi del beneficio di q[ue]sto presente accordo.

Et à fine, ch'il detto signor di Sauoia habbia intieramente causa di contentar=si, et che non resti alcuno scropulo, et cosa, che potesse alterare questo pu=blico bene della pace, et disturbare il nome d'amicitia, che li detti Princi=pi vogliono contrahere insieme, è stato conuenuto, et accordato, che all'istesso

tempo

tempo della consumatione del Matrimo-
nio del detto signor di Sauoia, et della
signora Madama Margherita, il detto
signore Re di Spagna lascierà simil-
mente il detto signor di Sauoia nell'
intiera, et libera possessione di tutte
le piazze, terre, et Castelli, et fortezze
delli suoi paesi, nelle quali il detto
signor Re di Spagna tiene guarnigio-
ne di genti da guerra, dalle quale
le farà uscire, et andarsene incontia-
mente, per goderne il signor di Sauoia,
suoi heredi, et successori, et chi hauerà
causa da lui, francamente, liberamte,
et pacificamente senza alcuna contra-
ditione. Il tutto nell' istesso modo, che

che facesse inanzi il comminciamento dlle guerre il Duca suo padre, Potrà bene il detto signor Re Cattolico di volunta, et consentimento del detto signor di Savoia tenere in guarnigione le genti da guerra à sue spese dentro le Terre, et piazze di Vercelli, et Aste durante il tempo, ch'l detto signor Re Christianissimo tenerà le dette cinque piazze, et non più, dopò il qual sarà tenuto retirarle, et lasciarne l'intiero, et libero godimento, et administratione al detto signor di Savoia, il quale in questo modo non restarà d'haver tutta l'auttorità preeminentia per li diritti, profitti, et entrate et emolumēti

di quelle

di quelle, et delle loro appertinentie,
et dependentie, et di godere, usare et
disponerne, come di cosa sua propria,
non altrimente, che se le dette forde
non vi fossero. Restando di più il d.o
signor di Savoia con le sue Terre, et
sudditi buon Principe, neutro, et
amico commune de essi signori Ré
Cattolico, et Christianissimo.

Et é accordato, che tutti li doni, et gra-
tie, possessioni, et alienationi, che li
detti signori Ré Christianissimi han-
no fatto del Dominio, et Patrimonio
delli detti paesi nel tempo, che gl'han-
no posseduti, et così delli vassalli et
soggetti del detto signor di Savoia,

che ne saranno stati privati per ha=
uerne seruito, et seguito le parti del
detto signor di Sauoia, saranno, et
restaranno casse, et annullate, et sa=
ranno rimessi in possessione quelli
á quali appertenevano, senza però
che possino domandare alcuna cosa
nè querelare delli frutti mobili ri=
ceuuti in virtú delli detti doni, et con=
fiscationi.
É similmente accordato, che tutti li
doni, gratie, remissioni, concessioni,
et alienationi per il detto signore Rè
Christianissimo, ó del quondam Re
suo Padre, durante il tempo delle
cose, che sono loro cadute, et deuo=

luti

late, delli quali sariano stati giu=
dici sia per confiscatione, ò per casi
di alcuno altro delitto, ò altra cosa
commessa, altra però che di guerra,
per haver seguitato il detto signor
di Savoia, devolutione di feudi man=
camento de legitime successioni, ò
altramente saranno, et restaranno
buone, et valide, et non potranno es=
sere rivocate, nè saranno inquie=
tati, ò molestati quelli à chi sa=
ranno state fatte nel godimento di
quelle, similmente quelli li quali
durante il detto tempo, saranno sta=
ti riceuuti in fede, et homaggio per
il Rè et suoi offitiali, che habbino

hauuto podestà, ò causa d'alcuno
feudo, ò signoria riceuuta, et moua-
di Torre, Castelli, et luoghi posseduti
per il detto signore nelli detti paesi,
et habbino pagato i diritti, et debiti
signorili, ò chi il detto Rè n'habbia
loro fatto dono et remissione, non po-
tranno esser molestati, nè inquietati
per ragione delli detti diritti, anzi
ne restaranno quieti, et assoluti, senza
che gli possa domandar cos'alcuna
in qualunque maniera si sia :
Et sarà fatta la restitutione, che da
una parte et l'altra si deue fare,
seguendo il presente trattato in questo
modo, cioè, il Rè Christianissimo

rendere

uenderà tutto quello, che in virtù di
detto trattato è tenuto, et douerà ren-
dere tanto del paese del signor
Duca di Sauoia per di quà da' Monti,
quanto in Italia, Corsica, ò in altro
luogo, doue si sia, dentro il tempo
di doi mesi dalla data di questo
presente accordo. Et si comincierà
à far la restitutione dentro lo spa-
tio d'un mese, et quando che si comin-
cia di restituire, saranno dati per
ostaggi per assicuratione, che sarà
adempita la restitutione della parte
del signore Rè Cattolico quattro
persone tali, ch'l Rè Christianis-
simo uorrà eleggere, sudditi di esso

Maestà Cattolica, et dentro d'un me-
se doppo la restitutione fatta per il
detto Signor Rè Christianissimo, do-
verà il detto Signor Rè Cattolico
finire de restituire quello, che me-
desimamente in virtù del presente
accordo deve restituire, tanto per
di quà, che per di là da Monti, ò
discesa, et cominciarà il mese,
che'l detto Signor Rè Cattolico dove-
rà correre da poi, che sarà certificato
che la restitutione dalla parte del Rè
Christianissimo sarà stata fatta,
la qual restitutione fornita, li so-
pradetti ostaggi si renderanno, et
metteranno intieramente in libertà

di buona

di buona fede, et senza contradittione,
dilatione, ò alcuna difficultà.
Et in questa pace, alianza, et amicitia
saranno di commune accordo, et con-
sentimento delli detti signori Rè Cat-
tolico, et Christianissimo compresi, se
gli vogliono essere. Primieramente
dalla parte del detto signore Rè Cat-
tolico nostro santo Padre il Papa,
la santa sede Apostolica, l'Impera-
tori di Romani, li signori suoi figlioli,
loro Reami, et paesi, li Elettori, Prin-
cipi, Città Terre, et stati del santo
Imperio, che obediscono à quello, et
specialmente il Vescovo di Liege,
Il Duca di Cleves, il Vescovo, et Cit-

tà di Cambrai, paesi di Cambrai, le Città Maritime, et li Conti di Utrecht, et Frisia. Renunciando i detti Principi à tutte pratiche, et promettendo di non farne, nè qui appresso nè in la Christianità, nè fuori di quella doue si sia, che possino esser preiudiciali al detto signore Imperatore et alli membri et stati del santo Imperio, anzi, che prometteranno ogni loro potere di procurare il bene et riposo di quello. Proviso, ch'l detto signore Imperatore et li detti Stati si comportino respettiuamente inamicabilmente con li detti signori Re Catholico, et Christianissimo, et non fac=

ciai

ano niente à preiuditio di quelli; si=
milmente saranno compresi i signori
Cantoni delle lighe dell' Alta Ale=
magna, et le Grise, et loro confede=
rati, et d' Avantaggio. La Regina
d' Inghilterra seguendo quello, che
è stato capitolato intrà il Re Christi=
anissimo, il Rè, et Regina di scotia,
et la detta Regina. Risservando es=
pressamente per questo trattato la
capitulatione, ch' il detto signor Rè
Cattolico hà in particulare con la
detta Regina d' Inghilterra. si com=
prendono medesimamente in questo
trattato il Re di Portugallo, Danimar=
ca, et il Rè di Polonia, il Duca di Sa=

uoia, il Duca di Lorena, et Madama
Duchessa sua Madre, il Doge, et Si-
gnoria di Venetia, la Republica di
Genoua, et di Luccha, li Duchi di
Fiorenza, et di Ferrara. Inteso però,
che questa comprensione sia senza
preiuditio dell' accordo fatto con sua
Maestà et l' adimpimento di quello.
In oltre si comprendono li Duchi di
Mantoua, et d' Vrbino, il Duca di Par-
ma, et Piacenza, li Reuerendissimi
Cardinali Farnese, et Sant' Angilo
suoi fratelli, et così il Cardinal Ca-
merlengo. Il Conte di Santa Fior, et
altri suoi fratelli, li Reuerendissimi
Cardinali Carpi, et Perugia Maran-

Fonio

tonio Colonna, Paolo Giordano Ursino, Vespasiano Gonzaga, Il signor di Monaco, Il Marchese del Finale, Il Marchese di Massa, Il signor Bertoldo, Il Vescovo di Pavia, et suoi fratti, Il signor di Piombino, Il Conte di Sala, Il Conte di Colorno, Il signor Sinolfo signore di Castel Ottieri, per goder medesimamente il beneficio di questa pace in virtù di questo presente trattato, di tutti, et ciascuni loro beni ecclesiastici, et temporali, che hanno nel paese del detto signor Rè Christianissimo con dechiaratione espressa, ch'il detto signor Re Christianissimo non potrà direttamente, nè indiret-

tamente travagliare per sè, nè per
altri alcuno di loro; et se esso Rè
Christianissimo pretende alcuna co=
sa contra di essi, potrà proseguirlo
per dritto di giustitia avanti il giu=
dice competente, et non per altra for=
ma, ò maniera, che sia.

Et dalla parte del detto Rè Christia=
nissimo, saranno compresi in questo
presente trattato, nostro signore Pa=
dre il Papa, la santa sede Apposto=
lica, l'Imperatore, li Elettori, Prin=
cipi Ecclesiastici, et secolari, Città,
communità, stati del santo Impe=
rio, et per speciale li signori Duchi
Federigo, et Gio: Guglielmo di Sas=

sonia

sonia. Il Duca di Wirtemberg, il Lant-
gravio d'Hassia, et suoi figlioli, la Con-
tessa di Frisia orientale, et suo figliolo
insiemi con le Città Maritime, secondo
l'antiche confederationi. Il Re Del-
fino, et la Regina Delfina, et la Re-
gina di Scotia, la Regina Reggente
di Scotia, il Reame di Scotia secondo
li antichi trattati, aliante et confe-
derationi, che sono tra li Regni di Sco-
tia, il Re di Boemia, li signori Ar-
chiduchi, suoi fratelli, figlioli del
eletto signori Imperatore, loro Regni,
paesi, terre, et signorie, il Re di Por-
tugallo, Polonia, Dannemarca, et Sue-
tia, la Regina Elisabetta vedova

del quondam Rè Gioanni Vainoda, et il Rè suo figliolo, Il Doge, et sig.ria de Venetia, li nelli Cantoni de lighe de Sendteri, li signori de lighe grise, Valias, Sangal, Zorgimburgh, Malentha, et altri confederati delli detti signori delle lighe, Monsig.re Il Duca di Lorena, Madama la Duchessa Vedoua di Lorena, Mons.r di Sauoia, Monsignor il Duca di Ferrara, li signori suoi figlioli, li signori Cardinal di Ferrara, et Don France=sco da este per godere del beneficio di questo trattato, et in uirtù di quello de tutti li beni Ecclesiastici, et temporali, che hanno nel paese del

signori

Signor Rè Cattolico, li Marchesi di
Monferrato, la Duchessa vedoua, et il
Duca di Mantoua, il signor Ludoui=
co Gonsaga suo fratello, la Repu=
blica di Lucha, li Vescoui et Capito=
li di Metz, Tuol, et Verdum, l'Aba=
te di Gorda, senza far, ch'esia fatto
alcun pregiuditio al dritto di quelli,
Che dalla parte del Rè Cattolico pre=
tendono esser Abbati di Gorda, alli
quali restaranno i lor dritti salui, et
riseruati il signor della Casa della
Marchia, il Duca di Palliano, li Conti
della Mirandola, et di Pitigliano, il
signor Giordano Orsino, Camillo et
Paolo Orsino, il signor Cardinale

Rhodi, Filippo, et Roberto Rhodi suoi fratelli, il Vescovo di San Pol-polo Salviati, il signor Cornelio Bentivogli et suoi fratelli, il Sig.re Adriano Baglioni per godere simil-mente del beneficio di questa pace, et in virtù di questo presente trattato di tutti, et ciascuni beni Ecclesiasti-ci, et temporali, che hanno nel pae-se del detto signor Re Cattolico dà alla comprensione della Con-tessa di Frisia Orientale, et di suo figliolo, sia senza pregiudicio del dritto, che sua Maestà Cattolica pretende sopra li paesi di quelli, come medesimamente restano

all

all'incontro risservante le differenze,
diritti, et eccettioni della detta Signo-
ra, et del figliolo, con dechiaratione
espressa, ch'il detto signore Re Cattolico
non potrà direttamente, nè indirettam(en)te
travagliare per sè, ò per altri alcu-
ni di quelli, che dalla parte del
detto signor Rè Christianissimo
qui di sopra è compreso. Et se detto
signor Re Cattolico pretende alcuna
cosa contra di loro, potrà proseguirli
per diritto di ragione dinanzi al giu-
dice competente et non per altra
via, nè forma qual si sia. Saranno
similmente compresi in questo p(rese)nte
trattato tutti gli altri che di commune

consentimento li detti signori Regi Cattolico, et Christianissimo voranno denominare. Proviso che sei mesi doppo la publicatione di questo trattato diano lor littere declaratorie, et obligatorie in tal caso necessarie respettivamente.

Et per maggior sicurezza di questo trattato di pace, et di tutti li punti contenuti in essa, il detto signor Re Christianissimo gli farà giurare, approvare et ratificare per il signor Re Delfino suo figliolo, et gli farà verificare nella Corte di Parlamento di Parigi, et in tutti li altri Parlamenti del Regno di Francia con l'intervento

et presen

et presentia delli Procuratori Genera-
li delle dette Corti di Parlamento,
alli quali il detto signore Re darà
auttorità, et potere speciale, et irrevo-
cabile per comparire in nome suo nelle
dette Corti di Parlamento, et consen-
tire a quelle, et sottomettersi volonta-
riamente a quelli, et all'osservanza
di tutte le cose contenute in detti trat-
tati, et ciascuno di quelli respettiva-
mente, et in virtù della detta volun-
taria commissione poter essere in
questo condennati per arresti, et sen-
tentie diffinitive delli detti parlamēti
in buona, et convenevol forma. Et
sarà similmente il detto trattato di

pace verificato, et registrato nella Cammera di Conti di Parigi in presenza, et di consentimento del Procuratore del detto signore Ré, per l'effettuatione, essecutione, et adimpimento di quella, et validatione di quietanze. Renunciando á summissioni, et altre cose contenute á declaratione delli detti trattati. le quali ratificationi, interventioni, verificationi, et altre cose dette di sopra, saranno fatte, et fornite per detto signor Ré Christianissimo con li dispacci di quelle in forma debita, da esser date nelle mani del detto signor Cattolico dentro lo spacio di tre mesi. Et quello

dell'inter

dell' interventioni, et verificationi,
delle quali si parla di sopra, si ri=
cerca, et è necessario à Officiali del
detto Rè Christianissimo, per hauer
relatione de sacramenti che posse=
no hauer fatti de non consentire,
nè soffrire alcune alienatione della
Corona, perciò il detto Signor darà
loro. Et il detto Signor Rè Cattolico
farà fare nel suo Gran conseglio, et
altri suoi Conseglij, et cammere di
Corti, et suoi paesi bassi simili in=
terventioni, et verificationi con re=
lassatione di sacramento di suoi
Officiali dentro al termine sopra=
detto, et nello spatio di sei mesi

gli farà similmente ratificare per

il signor Principe di Spagna suo

figliolo. Iquali punti, et articoli im-

presi qui di sopra, et ciascuni di loro

insieme col contenuto, sono stati, et

accordati, passati, et stipolati reci-

procamente intrà li detti deputati

nel nome, che è di sopra, et in vir-

tù dei loro poteri hanno promesso,

et promettono sotto obligatione di

tutti, et ciascuni beni presenti et

futuri delle lor dette Maestà, che

saranno per esser inviolabilmente

osservati, et adempiti, et di fargli

loro ratificare, et darne l'uni à

li altri littere autentiche signate,

et sigillate

et sigillate, nelle quali lettere il presente trattato sarà inserito di parola in parola; et questo dentro lo spatio di otto giorni prossimi. Et di più hanno accordato i detti Procuratori cioè quelli del signor Rè Cattolico, ch'l più tosto, che convenientemente far si porà in presentia di quello, che piacerà al sig.r Rè Christianissimo di diputare, il detto signor Rè Cattolico giurarà solennemente sopra la Croce santa, et li Evangelij del sig.r Dio, et Canone della Messa, et sopra l'honor suo d'osservare, et adempire pienamente, et realme[nte]

il contenuto delli sopradetti arti-
coli et il simile farà il Rè Chri-
stianissimo et più tosto che la co-
modità s'offerirà, immediatamen-
te rimanente di tale che piacerà
di deputare al detto Sig.r Re Catt.co
In testimonio delle quali cose li
deputati hanno sottoscritto il pre-
sente trattato dei loro nomi nel
luogo del Castello di Cambresi.
Il terzo giorno di Aprile l'anno
1559 dopo Pasqua.
Seguitano li stromenti delle
procure di Filippo
et Henrico et c.
Cosi segnato. Il Duca d'Alua Principe

di Ebo...

di Nassau, Ruigomel di Silvan,
Conte di Melito, Perenotto Vescovo
d'Aras, Carlo Cardinale di Lorena,
di Memmoransi, Giacomo d'Albon
de Morrnigler, Dorliens di Lauber:
pina

Saper facciamo, che noi teniamo
per rato, eccetto quello, che per li
nostri sopradetti deputati è stato
fatto & Dato nella nostra terra
di Mompolier alli 2 d'Aprile
l'anno di gratia, 1559 dopo Par
squa. Delli nostri Regni, cioè
delle spagne, et sicilia il quarto
et di Napoli il sesto. così sia
Philippe, et più basso Por el Rey

Contrasigillate in nome del secretario

et sigillato di cera rossa, di basso

del cordon di oro del gran sigillo

del detto signor Re Philippo.

Letta publicata, et registrata in

cammera computorum domini

nostri Regis, Procuratore Generali

eiusdem domini audiente, pre-

sente, et consentiente. Quinta

Maij anno Domini 1517.